REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Il Presidente

Firenze, 16/01/2018

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Graziano Delrio
Piazzale di Porta Pia, 1,
Roma, Città Metropolitana di Roma

e, p.c. Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 115
00186 ROMA

al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
On. Paolo Gentiloni Silveri
Palazzo Chigi
Roma

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Signor Ministro,

sono a chiedere un'interpretazione sulla classificazione delle zone sismiche in relazione all'attivazione dei controlli sulle costruzioni edilizie di cui agli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 83 del medesimo D.P.R.

Ricordo innanzitutto che la classificazione sismica del territorio è effettuata dalle Regioni sulla base dei criteri definiti dallo Stato, come dettagliati nell'OPCM 3519/2006 e nel DM 14.1.2008, secondo proprio quanto previsto al comma 2 dell'art. 83 del DPR.

Tale urgente richieste discende dall'esigenza di chiarire, alle luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, ed allegata alla presente per opportuna semplicità di riscontro, se le zone classificate 3 sulla base dei criteri nazionali, siano da considerarsi zone a bassa sismicità, e dunque i progetti edilizi ivi previsti da assoggettarsi al deposito, di cui all'articolo 93 del DPR, o siano invece zone da classificarsi ad alta sismicità, e dunque i

50122 Firenze, Piazza Duomo 10
Tel. 055 4384820 Fax 055 4384880
enrico.rossi@regione.toscana.it

oggetto: Lettera a firma del Presidente della Regione Toscana. Enrico Rossi. al Ministro delle Infrastrutture Del Rio. con oggetto
n allegati: 0
AOOGRT/22340/A.060.010 del 16/01/2018

relativi progetti siano da assoggettarsi alla preventiva autorizzazione, di cui all'art. 94, stante la mancanza, nell'attuale quadro normativo, di una chiara indicazione in merito.

Ora infatti, con Sentenza della Sezione 3 della Cassazione Penale n. 56040 del 5 luglio 2017, la Corte ha rilevato come "*alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.*"

A seguito della conoscenza di tale disposizione, è stato presentato alla Procura di Siena un esposto nei confronti del Procuratore della repubblica di Siena per omissione d'atti d'ufficio in relazione all'omesso controllo dell'edificazione in zona sismica, perché in Toscana i progetti edilizi in zona 3 sono assoggettati al controllo a campione.

Le valutazioni della Cassazione Penale non sembrano tener conto di quanto contenuto nel parere n.234/05 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel quale viene indicato che "*Riguardo all'applicazione del comma 1 dell'art.94 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (legge n.64/74, art.18), questa Sezione ritiene che le zone attualmente classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a "bassa sismicità"...*" e nel parere n.264/05, nel quale viene indicato "*Come già evidenziato con voto n.234 del 16.11.05 della Sezione, gli ambiti territoriali attualmente classificati come "Zona 4", sono da considerare, unitamente alla "Zona 3", zone a "bassa sismicità".*

Non sono a conoscenza di ulteriori successive pronunce del Consiglio, per cui sono portato a ritenere che non vi siano elementi diversi.

Le valutazioni del Consiglio Superiore sopra richiamate hanno trovato poi conferma sia nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 8240/2009, che in quella del TAR della Liguria n. 88/2015.

Quanto sopra rappresentato, sono pertanto a chiedere se le zone classificate 3 in attuazione degli indirizzi nazionali siano da considerasi quali zone a bassa sismicità ai fini delle attività di controllo di cui agli articoli 93 del DPR 380/2001 e pertanto soggette al solo deposito.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete prestare a questa mia, invio

Cordiali saluti,

Enrico Rossi

Il documento è stato firmato da GORI LEDO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 16/01/2018
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/223401A.060.010 del 16/01/2018
n allegati: 0
oggetto: Lettera a firma del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al Ministro delle Infrastrutture Del Rio, con oggetto

controllo dei progetti in zone sismiche 3 e per il mantenimento in esercizio degli edifici pubblici in relazione agli siti di verifiche sismiche.

si tratta delle sentenze della Sezione Terza della Cassazione Penale n. 56040 del 5 luglio 2017 e della Sezione Sesta n 190/2018, che vi allego, congiuntamente ad una breve nota che abbiamo predisposto con il collega Ing. Luca Gori, che legge per conoscenza, per informare la Giunta regionale sulle possibile conseguenze, che spero possiate leggere anche per rappresentare al gruppo di lavoro l'urgenza di addivenire ai necessari chiarimenti normativi, in tempi auspicabilmente quanto possibile celeri.

siamo conoscenza che le problematiche appresso chiarite stanno evidenziandosi anche in altre regioni, e questo rafforza la necessità di apportare la necessaria chiarezza nel rivisto DPR, in un'inderogabile contesto di razionalità e ottimale utilizzo delle risorse umane, sempre più scarse, per le effettive priorità di tutela della pubica incolumità (mi riferisco i particolare all'assoggettamento ad autorizzazione preventiva di tutti i progetti in zona 3, come conseguenza del sentenza CCP 56040).

Anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è a conoscenza di tali sentenze e delle gravi conseguenze che ne deriverebbero, così come il rappresentate dell'ordine degli Ingeneri, ed è auspicio condiviso che tali problematiche siano considerate con la necessaria attenzione e priorità di soluzione, come ben capirete soprattutto da noi della Toscana.

Buon lavoro a tutti, confidiamo in voi

saluti

Franco gallori

--
Ing. Franco Gallori
Responsabile Settore Sismica
Regione Toscana

Comunicazione per la Giunta regionale in merito a recenti sentenze della Corte di Cassazione Penale sulla sismica

Sono state recentemente emesse, da sezioni della Corte di Cassazione penale, due sentenze i cui effetti stanno creando grossi problemi, e ancor più rilevanti ne potrebbero conseguire, sull'organizzazione e sull'operatività dei controlli in zona sismica, come anche per possibili rischi di chiusure di edifici pubblici, in primis ospedali e scuole, che sostanziano, anche per le conseguenze in essere, questa comunicazione al CD.

1. Sentenza della Sezione 3 della Cassazione Penale n. 56040 del 5 luglio 2017 – Tipologia dei controlli delle costruzioni in zona sismica ai sensi del DPR 380/2001.

La questione riguarda le attività di controllo sulle costruzioni in zona sismica, come disciplinate in Regione Toscana dalla L.R. 65/2014 e dal regolamento 36/R in attuazione degli indirizzi generali di cui al DPR 380/2001. Più specificatamente, la questione investe le modalità di controllo delle costruzioni in zona sismica 3, attualmente effettuate, quale zona a bassa sismicità, con il metodo del controllo a campione, nella misura del 10% dei numero dei progetti depositati.

Nel 2017 sono stati depositati 14.980 progetti in zona 3 a fronte dei 2.888 progetti in zona 2, assoggettati ad autorizzazione preventiva . I controlli sulle costruzioni in zona sismica competono agli uffici regionali della sismica, e sono effettuati da 50 funzionari e 7 geologi

Con sentenza n. 56040 del 5 luglio 2017 la Sezione 3 della Cassazione Penale Corte ha ritenuto che *"alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica."*

Questo equivarrebbe, se applicato in Toscana, ad assoggettate tutti i progetti realizzati in zona 3 ad autorizzazione preventiva, con un conseguente aumento del carico di lavoro sugli uffici assolutamente insostenibile.

Anche in caso di possibile reclutamento dei 130 tecnici (ingegneri e geometri) e di 20 geologi necessari, prescindendo da tutte le altre implicazioni, si avrebbero comunque enormi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, conseguenti alla necessità di formare i nuovi assunti su una disciplina tecnica molto specialistica, con tutte le evidenti conseguenze sulle attività ed interessi imprenditoriali e privati, nonché sul contenzioso e richieste di danni.

Ora, le valutazioni della Cassazione Penale non sembrano tener conto di quanto contenuto nel parere n.234/05 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel quale viene indicato che *"Riguardo all'applicazione del comma 1 dell'art.94 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (legge n.64/74, art.18), questa Sezione ritiene che le zone attualmente classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a "bassa sismicità"..."* e nel parere n.264/05, nel quale viene indicato *"Come già evidenziato con voto n.234 del 16.11.05 della Sezione, gli ambiti territoriali attualmente classificati come "Zona 4", sono da considerare, unitamente alla "Zona 3", zone a "bassa sismicità".*

Le valutazioni del Consiglio Superiore sopra richiamate hanno trovato poi conferma sia nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 8240/2009, che in quella del TAR della Liguria n. 88/2015.

Al fine di dare soluzione alla problematica è stata inoltrata dal Presidente della Giunta regionale al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di interpretazione sulla classificazione delle zone sismiche in relazione all'attivazione dei controlli sulle costruzioni edilizie di cui agli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 83 del medesimo D.P.R.

Tale urgente richiesta discende dall'esigenza di chiarire, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Penale se le zone classificate 3 sulla base dei criteri nazionali, siano da considerarsi zone a bassa sismicità, come ritiene il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nei propri pareri 234/2005 e 264/2005, e dunque i progetti edilizi ivi previsti da assoggettarsi al deposito di cui all'articolo 93 del DPR, o siano invece zone da classificarsi ad alta sismicità, come invece ritiene la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale, e dunque i relativi progetti siano da assoggettarsi alla preventiva autorizzazione, di cui all'art. 94.

Gli Assessori Ceccarelli e Fratoni hanno dunque poi inoltrato alla Commissione Nazionale degli Assessori competenti in materia di sismica, agli Assessori delle altre Regioni e Provincie autonome e alla Conferenza Unificata Stato regioni, la richiesta del Presidente, richiedendo una convocazione urgente della Commissione nazionale, con l'obiettivo di condivider anche altre comuni azioni per dare tempestiva soluzione al problema, auspicando anche che tutte le Regioni manifestino al componendo il Gruppo di lavoro costituito per la revisione del DPR 380/2001, ambito proprio di regolamentazione dei controlli nelle zone sismiche, l'urgenza del disbrigo dei lavori e la celere sua revisione.

2. Sentenza della sesta Sezione della Corte di Cassazione Penale n 190/2018 – Scuola di Ribolla in comune di Roccastrada. Legittimo il sequestro dell'immobile non sicuro dl punto di vista sismico, sebbene con uno scarto irrisorio.

La vicenda riguarda la scuola di Ribolla, in comune di Roccastrada. L'amministrazione comunale aveva effettuato nel 2013, in attuazione dell'ordinanza 3274/2003, le verifiche sismiche sull'edificio scolastico, che avevano evidenziato l'assenza di problemi per carichi statici, ed un coefficiente di sicurezza per azioni sismiche pari a 0,985, leggermente inferiore all'1, richiesto per le nuove costruzioni (su quelle esistenti non vi sono al mento disposizioni specifiche, salvo che assimilarle alle nuove).

Tali verifiche erano prescritte dall'Ordinanza 3274/2004. L'Ordinanza di PC Bertolaso del novembre 2010 nel confermare l'obbligatorietà delle verifiche statiche e sismiche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti, disponeva l'obbligo immediato d'intervento nel solo caso di sole carenze strutturali per carichi statici, rimandando, in caso di verifiche sismiche non soddisfatte, alla responsabilità dei sindaci la valutazione del mantenimento in esercizio delle strutture, pur con l'obbligo di adoperasi per la risoluzione delle criticità.

Tali procedimenti sono stati confermati anche nel gennaio 2017, allorquando il responsabile della Protezione Civile, a richiesta specifica del sindaco dell'Aquila sui livelli di sicurezza da accertarsi per l'utilizzo degli edifici pubblici, ha confermato che tale valutazione compete esclusivamente al sindaco.

Ora, nel caso della scuola di Ribolla, a seguito di un esposto presentato nel 2017, la procura di Grosseto aveva disposto il sequestro della scuola, indagando sindaco, assessore e dirigente comunale in relazione al rischio per la pubblica incolumità per possibili rischi derivanti dal livello di resistenza delle strutture alle azioni sismiche, leggermente inferiore (0,985 contro 1) a quello richiesto per le nuove costruzioni, preso quale riferimento, non essendo presente, nella disciplina alcun riferimento per quelle esistenti.

il sindaco è ricorso al tribunale del riesame, ottenendo l'annullamento del decreto di sequestro, avverso al quale la Procura è ricorsa alla Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza del giudice per il riesame, legittimando sequestro dell'immobile.

Nella sentenza della sesta sezione della Cassazione Penale n 190/2018, la Corte ha sentenziato che "*L'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, ove anche quest'ultimo si appresti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.*"

Si tenga presente che sono assai ben pochi gli edifici pubblici che possono vantare un così elevato indice di sicurezza sismica come rilevato per la scuola di Ribolla, sostanzialmente pari a 1, come richiesto per le nuove costruzioni, potendosi ragionevolmente considerare sicuri soltanto quelli edificati dopo il 2008. La conseguenza è che se per analogia si dovesse agire su tutti gli edifici pubblici, praticamente la quasi totalità verrebbe considerata non agibile , con tutte le conseguenze del caso e, per mantenere le attività in essere, si renderebbe necessario reperire nuovi idonei spazi, sismicamente sicuri, peraltro in tempi immediati per garantir la continuità dei servizi stessi.

Facilmente immaginabili sarebbero pi le devastanti conseguenze qualora tali sequestri o divieti d'uso interessassero edifici ospedalieri, scuole, edifici comuni, provinciali o regionali, tanto per citare soltanto i più eclatanti casi.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 56040 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 05/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
D'Alessio Antonio, nato a Castel Castagna il 18/7/1964
Di Franco Federico, nato a Teramo il 17/3/1983
avverso la sentenza del 30/11/2016 del Tribunale di Teramo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 94 d.P.R. 380/2001, capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2016 il Tribunale di Teramo ha condannato Antonio D'Alessio e Federico Di Franco alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere, quali amministratori della Tecnoinvest Abruzzo S.n.c., proprietaria di un immobile in Comune di Tortoreto, ricadente in zona sismica, realizzato due tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l'edilizia e in mancanza della previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale), disponendo altresì, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere.

Nell'affermare la responsabilità degli imputati, il Tribunale ha ribadito la sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità, quale il Comune di Tortoreto nel cui territorio erano state realizzate le opere oggetto della imputazione, rientrante in zona sismica 3, non ponendo alcuna distinzione riguardo agli obblighi di comunicazione l'art. 83, comma 2, d.P.R. 380/2001, e l'irrilevanza della mancanza di pericolosità della costruzione realizzata in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, in considerazione del carattere formale dei reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidato a quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 94 d.P.R. 380/2001, in quanto tale disposizione esclude espressamente dalla incriminazione le condotte relative a fabbricati posti in zone a bassa sismicità, quale il territorio del Comune di Tortoreto, classificato dal 2006 coma zona sismica 3.

2.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001, in relazione alla configurazione del reato contemplato da tale disposizione come reato di pericolo astratto, senza alcuna considerazione della concreta esposizione al rischio del bene protetto, in contrasto con il principio di offensività, derivante dal principio di legalità di cui all'art. 25 Cost..

Hanno al riguardo esposto che le opere realizzate in assenza della preventiva comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia non avevano alcuna potenzialità lesiva, trattandosi di due tettoie in legno lamellare poste al piano terreno di un edificio eretto in condominio, addossate al lato esterno di due appartamenti, della superficie di circa dieci metri quadrati ciascuna, prive di qualsiasi incidenza strutturale e, dunque, di pericolosità.

2.3. Con un terzo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 98 d.P.R. 380/2001, lamentando l'indebita disposizione della demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, essendo stata rilasciata autorizzazione in sanatoria da parte dell'Ufficio del Genio Civile, che, pur non privando di rilevanza penale le condotte, spiegava comunque effetti riguardo al mantenimento delle opere realizzate, impendendone la demolizione.

2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato violazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., per la mancata applicazione da parte del Tribunale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto contemplata da tale disposizione, proprio in considerazione della già evidenziata mancanza di offensività delle condotte, da cui non era derivato alcun pericolo per la pubblica incolumità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione al terzo motivo.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell'art. 94 d.P.R. 380/2001, per l'affermazione di responsabilità degli imputati nonostante il Comune di Tortoreto, nel cui territorio sono state realizzate le opere, sia classificato a bassa sismicità, è manifestamente infondato.

L'art. 94 d.P.R. 380/2001 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicita', all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001.

Il secondo comma di tale disposizione prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicita', da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

A tal fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltativita della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Poiché l'area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto.

3. Anche il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001, per l'insufficiente considerazione della mancanza di pericolo concreto, e dunque di offensività, in conseguenza della realizzazione delle opere in questione in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, è manifestamente infondato.

Al fine della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, dunque anche di quella di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto tale normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo dello Stato sulle attività edificatorie nelle zone sismiche (Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750).

L'interesse protetto, sia pure strumentalmente alla salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio, è dunque quello di consentire l'esercizio delle attribuzioni di controllo nella materia antisismica, attraverso la sanzione delle condotte elusive di tali potestà, o che ne impediscano l'esercizio: ne consegue che l'eventuale assenza di pericolosità delle opere, realizzate in mancanza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive, non determina l'assenza di offensività della condotta, comunque idonea a pregiudicare il bene protetto dalla norma incriminatrice, tanto che è stata affermata l'irrilevanza, al fine della configurabilità di tali reati, della compatibilità delle opere realizzate con le cautele antisimiche imposte dalla legge (Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750, cit.), e anche del successivo rilascio della autorizzazione sismica in sanatoria (Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro., Rv. 264201).

Ne consegue,in definitiva, la manifesta infondatezza della doglianza.

4. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., da esaminare in ordine logico prima del terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell'ordine di demolizione, è inammissibile, a causa della mancata prospettazione della applicabilità di tale causa di non punibilità nel corso del giudizio di merito.

La sentenza impugnata è, infatti, successiva alla introduzione della disposizione di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., essendo stata resa il 30 novembre 2016, sicché di tale istituto avrebbe dovuto essere richiesta l'applicazione al giudice del merito, anche mediante istanza formulata in udienza o nel corso della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

discussione finale, sicché la mancanza di tale richiesta esclude la sussistenza di una violazione di legge sul punto e preclude a questa Corte l'esame della relativa questione, in quanto l'aspetto dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* cod. pen. non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se tale disposizione era, come nella specie, già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678, nella quale è stato precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di merito; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).

5. Il terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell'ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive nonostante il rilascio della autorizzazione in sanatoria da parte dell'Ufficio del Genio civile, è fondato.

Va, al riguardo, ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali" (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, De Cesare, Rv. 258899; Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411), anche in considerazione di quanto già osservato a proposito dell'interesse sotteso alle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001.

Ne consegue che indebitamente è stata disposta dal Tribunale di Teramo la demolizione delle opere realizzate dagli imputati, in relazione alle quali non è stata contestata l'inosservanza delle norme tecniche, bensì degli obblighi di carattere formale di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, sicché di tale ordine va disposta la revoca.

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al disposto ordine di demolizione, che deve essere eliminato, e i ricorsi dichiarati inammissibili nel resto, stante l'autonomia delle doglianze formulate con gli altri motivi di ricorso (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione che elimina.

Dichiara i ricorsi inammissibili nel resto.

Così deciso il 5/7/2017

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Presidente
Aldo Fiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Penale Sent. Sez. 6 Num. 190 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA
Data Udienza: 14/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto
nel procedimento nei confronti di
Limatola Francesco, nato a Frattaminore il 20/07/1970

avverso l'ordinanza del 26/04/2017 del Tribunale di Grosseto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Luciano Giorgi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2017 con cui il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Francesco Limatola, sindaco del comune di Roccastrada, indagato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. sul plesso scolastico sito in Ribolla, frazione dell'indicato comune.

2. Al Limatola nell'indicata qualità, in concorso con l'assessore ai lavori pubblici ed al dirigente dei servizi tecnici, si contesta, in via provvisoria, di avere indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, egli avrebbe dovuto compiere senza ritardo, omettendo di chiudere l'indicato edificio nonostante dal certificato di idoneità statica dell'immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica.

3. Il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d'uso, avuto riguardo all'attività scolastica nel primo svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta.

4. In ragione dell'accertamento condotto dal tecnico che aveva redatto il certificato di idoneità statica dell'edificio, il rischio sismico era risultato — in applicazione del cd. indicatore del rischio di collasso previsto dalle 'Norme tecniche per le costruzioni' emanate con il d.m. 14 gennaio 2008 — pari a 0,985, registrando in tal modo una 'inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici' soddisfatti al raggiungimento del valore '1', espressivo dell'assenza di criticità in caso di terremoto, in un territorio a bassa sismicità, qual era quello su cui insisteva l'edificio già attinto da sequestro.

5. Il Pubblico ministero ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative, deducendo che in materia antisismica il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima.

Il richiesto *periculum* sarebbe stato integrato infatti dal mantenere in funzione un edificio scolastico che, in quanto non rispettoso della normativa antisismica, sarebbe stato portatore di possibili conseguenze sulla incolumità dei terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e nel suo accoglimento va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

2. In tema di sequestro preventivo, il *periculum* rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità — desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto — che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la *res* ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).

3. Il Tribunale del riesame cautelare, incorrendo in erronea applicazione dell'indicato principio, ha ritenuto di poter escludere l'aggravamento delle conseguenze del reato di omissione di atti di ufficio — contestato, ai sensi dell'art. 328, primo comma, cod. pen., all'indagato, sindaco di Roccastrada per aver omesso di inibire al persistente uso della collettività un edificio scolastico, in quanto non rispondente a criteri di adeguatezza sismica — in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dai parametri tecnici della tecnica di edificazione dell'immobile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. In materia di sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile pubblico la cui realizzazione sia soggetta al rispetto di normativa antisismica, la nozione di concreta possibilità del pericolo, che va scrutinata in ragione della natura del bene e di tutte le circostanze che connotino il fatto, è insita nella violazione della normativa di settore (arg. ex Sez. 4, n. 6382 del 18/01/2007, Gagliano, Rv. 236104).

Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento.

Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all'evento sismico, si traduce nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del 'rischio di collasso', calcolato in ragione dell'esposizione al rischio sismico di zona.

La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

5. Nella mancata applicazione dei richiamati principi, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

6. Il Tribunale in sede di rinvio procederà a nuovo esame in punto di pericolosità provvedendo altresì a dare conto del presupposto giudizio di pertinenzialità tra il reato di omissione di atti di ufficio, contestato all'indagato ai sensi dell'art. 328, primo comma, cod. pen., ed il giudizio di persistente disponibilità del bene destinata ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Grosseto.

Roma, 14/11/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Indice

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90 2

2. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato 13

3. Semplificazione della normazione tecnica 75

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:	*1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:*
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	*a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ~~e le superfici delle singole unità immobiliari~~ e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;	*b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,* ***modificare le superfici e il numero delle singole unità immobiliari,*** *nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze	*c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze*

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;	*dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi ~~dell'edificio~~, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	*d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi* ***della costruzione****, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,* ***anche ai fini dell'adeguamento o miglioramento sismico****.*
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*	*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,* ***al risparmio energetico, agli aumenti di volumetria previsti*** **dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 di cui al DL 13 maggio 2011 n. 70** ***e dalle relative legislazioni regionali,*** *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 23 DPR 380/2001	**Art. 23 DPR 380/2001**
1-ter. *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ~~Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo~~* 17, comma 2*~~, della~~* legge 23 agosto 1988, n. 400*~~, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo~~* 8 *~~del~~* decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*~~, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.~~*	***1-ter.*** *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione Comunale.* ***La trasmissione in via telematica, presso lo Sportello Unico del Comune, della documentazione prevista dal presente DPR, con le modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i., costituisce formale istanza di presentazione.***
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.	*6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine* ***perentorio*** *indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.*

Norma vigente	Proposta di modifica
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.	*7. Ultimato l'intervento, il progettista,* ***o il direttore dei lavori*** *o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.*

Art. 19 L. n. 241/90	**Art. 19 L. n. 241/90**
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *e dalle leggi regionali*	*6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è* ***perentorio ed è*** *ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal* decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *e dalle leggi regionali*
Si tratta di una modalità di semplificazione per la presentazione delle DIA. L'abrogazione della norma relativa al regolamento è dovuto al fatto che detta previsione ha, di fatto, ostacolato l'affermarsi della obbligatorietà telematica di invio della DIA, visto che il regolamento ministeriale non è stato emanato. La modifica al Comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001 (DIA) e dell'art. 19 L. n. 241/90 è strumentale a garantire la certezza del termine della verifica della p.a.	

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 25, comma 5 bis DPR 380/2001	***Art. 25, comma 1 e 5 bis DPR 380/2001***
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, ~~è tenuto~~ a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:	*1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3* ***e il Direttore dei Lavori, sono tenuti*** *a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:*
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;	*a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;	*b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;*
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.	*c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.*
5-bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*	***5-bis****. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*

Testo vigente	Proposta di modifica
abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.	*abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.* ***In tale caso, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata.***
Art. 62 DPR 380/2001 *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.*	***Art. 62 DPR 380/2001*** *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato,* ***o altro materiale strutturale****, e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione* ***ovvero da una relazione asseverata di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo****, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto,* ***depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione.***
Art. 70 DPR 380/2001 *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*	***Art. 70 DPR 380/2001*** *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato,* ***ovvero non sia stato attestato da tecnico abilitato ed inscritto nel relativo albo,*** *che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo,* ***attraverso dichiarazione asseverata e depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione.***
Art. 89 DPR 380/2001 *1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente*	***Art. 89 DPR 380/2001*** - *invariato*

Testo vigente	Proposta di modifica
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. *2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.* *3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso ~~negativo~~.*	- *invariato* - *In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso* ***positivo nel caso in cui gli strumenti urbanistici di cui al comma 1, sia corredata da una relazione tecnica asseverata resa da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo , che attesti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1.***
Art. 90 DPR 380/2001 ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.*	***Art. 90 DPR 380/2001*** ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.* ***2 bis. Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi,***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	che verifichino l'idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione. Lo sportello unico, comunica anche in via telematica all'istante l'intervenuto decorso del termine.
Art. 93 *DPR 380/2001* **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da ~~un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo~~, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ~~ed accompagnato da una~~ relazione tecnica, ~~dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture~~.	Art. 93 *DPR 380/2001* **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico **del comune di competenza**, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da **tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi**, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, **corredato dagli elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica **e dagli altri elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 4. **Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell'art.3, al progetto devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione sulla fondazione,** nella quale devono essere

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
4. ~~Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione~~, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.	5. **La relazione geologica** e, **quando prevista**, la relazione sulla fondazione devono essere **infine** corredate dai grafici, **dalle stratigrafie delle indagini geognostiche e dai certificati delle prove geotecniche di laboratorio, nonché da ogni altra documentazione atta a supportare le scelte progettuali.**
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, ~~in quanto necessari~~.	**5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art.3.**
...	...
omissis	omissis
...	...
	Dopo il comma 7 aggiungere il nuovo comma 8:
	8. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
	Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.
	Il progettista dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. ***Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico redatto ai sensi del presente DPR.*** ***Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato*** ***Ad ogni intervento di miglioramento sismico saranno traferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.***
Art. 94 DPR 380/2001 *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*	***Art. 94 DPR 380/2001*** *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.* ***Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali asseverati, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, che verifichino l'idoneità della struttura a supportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione.***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 104 DPR 380/2001	***Art. 104 DPR 380/2001***
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.	*1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione,* ***corredata degli elaborati progettuali asseverati predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, con i quali si attesti la conformità e l'idoneità della struttura ai sensi di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo ovvero che individui le modifiche ed gli interventi a tal fine necessari.***

2. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

Motivazioni

L'edificio è una complessa macchina da utilizzare correttamente, essendo a tal fine necessario mantenerlo sempre efficiente, documentandone ogni variazione, sostituzione e trasformazione.

Su questo tema si inserisce la proposta del "fascicolo della sicurezza del fabbricato".

Si tratta di uno strumento di controllo della complessa macchina che è rappresentata da ciascuna opera o edificio, che, in relazione alla sua complessità, comprenderà ogni informazione necessaria che ne garantisca il funzionamento e la conservazione. L'utilità del fascicolo non riguarda soltanto quella meramente "interna" per gli interessi del singolo proprietario, ma la conoscenza dell'immobile, la sua conservazione ed il contesto fisico in cui è inserito realizzando sostanzialmente una esigenza pubblica, che diventa essenziale in caso di evento sismico e di calamità naturale.

Si tratta di uno strumento che attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata consente di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura.

Individua in dettaglio lo stato di esposizione dell'immobile ai rischi geologici, idraulici e sismici ed il relativo grado di vulnerabilità.

Fornisce precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile.

Fornisce indicazioni sulle modalità d'uso dell'immobile e si pone come guida per una corretta e programmata manutenzione del fabbricato.

Tutto ciò consente all'Amministrazione Pubblica di avere un quadro generale e preciso circa lo stato e la qualità dei fabbricati

presenti sul territorio, ed agli utenti (cittadini e proprietari) di avere a disposizione uno strumento sempre aggiornato sulle reali condizioni dell'unità immobiliare, nelle dotazioni e qualità dei vari componenti.

Il Fascicolo della sicurezza del Fabbricato dovrà avere valore certificativo e non una valenza puramente descrittiva.

Il "fascicolo della sicurezza del fabbricato" diventa, quindi, la carta di identità di un edificio già esistente, ovvero un unico documento comprendente tutte le certificazioni / autorizzazioni / pareri o collaudi destinati alla Pubblica Amministrazione, di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio nazionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza. La sua utilità diventa essenziale in tutti i casi in cui gli interventi di adeguamento e di ristrutturazione riguardasse il datato patrimonio immobiliare preesistente. A distanza di tempo, sarebbe complicato ed antieconomico ricostruire la documentazione tecnico-abilitativa necessaria, attraverso la ricerca analitica di ciascun documento presso le amministrazioni pubbliche, ove ogni attestazione e/o certificazione e/o collaudo risulta depositato (si pensi, al Genio Civile per i collaudi statici, e A.S.L. ed i singoli uffici tecnici comunali per i pareri igienico-sanitari, i certificati di conformità degli impianti, detenuti dai singoli proprietari, etc.).

A ciò si aggiunga che la documentazione esistente viene raccolta da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo ordine e/o collegio professionale, il cui compito è quello di svolgere una vera e propria attività di indagine e di collazione documentale a costi convenzionalmente stabiliti. Il professionista, con l'opera prestata, assevera la ricorrenza della documentazione compresa nel fascicolo, ne descrive lo stato di conservazione, anche rispetto alle condizioni fisiche del territorio circostante, e detta informazioni utili per la programmazione di tutte quelle manutenzioni necessarie per mantenere efficiente l'immobile in tutte le sue componenti (impianti di riscaldamento, impianti idraulici, impianti elettrici/elettronici, etc.), con ciò contribuendo sia a garantire concretamente il diritto alla sicurezza degli impianti, in termini di pubblica incolumità, che è

l'obiettivo degli interventi di manutenzione periodica, sia ad aumentare il valore economico del fabbricato.

Il "fascicolo della sicurezza del fabbricato" e le modalità di attuazione del medesimo realizzano la tutela della pubblica e privata incolumità e, attraverso la previsione di tale obbligo ai costi convenzionali stabiliti preliminarmente con le amministrazioni pubbliche, sono compatibili con il principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito dal legislatore, in quanto ad esso adeguati.

Testo normativo

Art. 1 (Finalità)

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone attraverso l'adozione di metodologie comuni ed unificate per la salvaguardia della integrità degli edifici, nonché ai fini del contenimento del consumo energetico, e statistici è istituito il fascicolo della sicurezza del fabbricato.

Questo strumento consente l'analisi e la raccolta in un unico documento organico di tutte le informazioni di carattere tecnico, architettonico, geologico, statico, impiantistico, di sicurezza, di uso e manutenzione degli immobili, garantendone, in tal modo, lo stato di conservazione.

Art. 2 (Contenuti)

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato deve contenere la seguente documentazione:

1) Identificazione catastale immobile;
2) vincoli e prescrizioni urbanistici, edilizi ed impiantistici;
3) livello di esposizione al rischio idrogeologico con riferimento alla eventuale inclusione nelle perimetrazioni di cui ai Piani Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);
4) titoli abilitativi, comunicazioni e deposti di attività edilizie ed impiantistiche;

5) tempi di esecuzione delle opere;

6) dati dimensionali e descrizione sommaria degli aspetti strutturali esistenti, anche con riferimento alle interazioni con i terreni di fondazione;

7) descrizione dei requisiti cogenti e volontari con descrizione delle soluzioni adottate;

8) operatori che a vario titolo hanno partecipato al processo edilizio ed impiantistico;

9) indicazione dei controlli effettuati e da effettuare nel tempo dei vari componenti strutturali, impiantistici e di finitura;

10) ogni altro documento necessario a garantire la sicurezza dal punto di vista edilizio e degli impianti.

Art. 3 (obblighi)

1. *Ai fini di quanto previsto all'art.1 sono sottoposti all'obbligo di dotarsi del fascicolo della sicurezza del fabbricato, a far data dal 1 luglio 2014, tutti gli edifici nei quali sono compiute opere soggette a comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 380/2001, nonché per gli edifici che comportino nuove opere soggette a SCIA, DIA comunque declinata dalle legislazioni regionali e permesso di costruire.*

 Sono al pari soggetti a tale obbligo gli edifici in cui siano compiute opere di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3 comma 1 a), allorché comportino la sostituzione dei serramenti esterni ed integrazioni degli impianti tecnologici esistenti, ai fini del contenimento energetico.

2. *Gli edifici in cui sono compiute, anche parzialmente, opere edilizie strutturali assoggettate agli "interventi di manutenzione straordinaria" o "interventi di restauro e di risanamento conservativo", di cui all'art. 3 comma 1 b) e c) del DPR 380/2001, sono sottoposti almeno ad "interventi di miglioramento" e "riparazione o intervento locale" come previsto ai punti 8.4.2 o 8.4.3 dal DM 1401/2008.*

Tali interventi e riparazioni, così come altri tipi di interventi strutturali, sono inseriti nella documentazione del fascicolo della sicurezza del fabbricato.

3. *Ogni atto di trasferimento della proprietà degli immobili soggetti all'obbligo di cui al comma 1 deve contenere il relativo fascicolo della sicurezza del fabbricato.*

4. *Presso ogni Comune è istituita una banca dati, dove saranno aggiornati i dati relativi ad ogni immobile.*

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è detenuto presso il proprietario e/o amministratore dell'immobile; copia del fascicolo è immediatamente comunicata per via telematica alla banca dati del Comune, così come ogni successiva modifica.

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è redatto e certificato da professionisti abilitati ed iscritti all'albo professionale nell'ambito delle proprie competenze; esso è sottoscritto dal proprietario o dall'amministratore.

Art. 4 (Rinvio)

Con apposito regolamento, da definirsi tramite Decreto del Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione e con il ministero degli Interni, sentiti gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, saranno definiti i contenuti, le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo della sicurezza del fabbricato, per gli edifici nuovi ed esistenti assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 a far data dalla entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di compilazione ed aggiornamento delle banche dati comunali.

Conseguenti proposte di modifica alla legislazione vigente in seguito all'adozione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ***"Testo unico in materia edilizia"*** ***PROPOSTA DI MODIFICA ART. 20***	
Sezione III ***Procedimento*** ***Art. 20*** ***Procedimento per il rilascio del permesso di costruire***	
Testo vigente	***Proposta di modifica***
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.	*1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.* *1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.* *La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non*

	comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. ***La predetta dichiarazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge ... , nel quale sono raccolti, in un unico documento riepilogativo, le certificazioni e le attestazioni di conformità, che riguardino l'edificio ed il suo stato di conservazione.***

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106)

Art. 91 ***Obblighi del coordinatore per la progettazione***	***Art. 91*** ***Obblighi del coordinatore per la progettazione***
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:	*1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:*
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;	*a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;*
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;	*b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;*
(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)	*(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) *2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.*	*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)* *2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.* ***3. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), può essere sostituito dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge***
Decreto Ministeriale n. 37 /2008 ***DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37:Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*** ***(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 – in vigore dal 27 marzo 2008.***	
Art. 13 ***Documentazione*** *1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.*	***Art. 13*** ***Documentazione*** *1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.* *L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.* ***Tale documentazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge***

3. Semplificazione della normazione tecnica

Motivazioni

Il settore della cd. «normazione tecnica», che – com'è noto – si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e ordini professionali, conosce ormai da qualche anno un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale.

Ciò ha determinato, per un verso, l'esigenza di «settorializzare» questa disciplina, per facilitarne la conoscenza e la fruizione da parte delle singole categorie a vario titolo interessate; per altro verso, si è reso necessario stabilire regole comuni sulla formazione e l'applicazione delle norme tecniche, per consentire la realizzazione di un canale di comunicazione unico tra imprese, professionisti, cittadini e p.a. di diversi Paesi.

Nello specifico contesto dell'Unione Europea, le norme tecniche hanno rappresentato un veicolo di integrazione socio-economica – e di implementazione dei principi dell'economia di mercato e di libera circolazione e concorrenza – forse meno conosciuto, ma certamente di non minore rilievo. Si pensi, ad esempio, al settore informatico e delle telecomunicazioni, in cui gli standard e le specifiche tecniche elaborate da autorità a tal fine deputate (e come tali uniformemente riconosciute) ha permesso di annullare tutte quelle differenze che, nell'ambito dei processi realizzativi di componenti hardware, programmi di software o infrastrutture di rete, avrebbero potuto costituire un ostacolo non solo alla circolazione economica dei prodotti, ma anche allo stesso sviluppo tecnologico.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'intensa attività di regolazione promossa dalla Comunità e oggi dall'Unione Europea, grazie alla quale è stato possibile istituire un vero e proprio sistema istituzionale incaricato della cd. «normazione europea», consistente, secondo le parole del primo considerando al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, nella definizione delle «*specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi* (...) *in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali*», e organizzata «*sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»)*» (così il secondo considerando al citato Regolamento).

In tale contesto, è stato riconosciuto all'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il ruolo di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del predetto Regolamento (cfr. il relativo elenco pubblicato in G.U.U.E. C 279/15 del 27 settembre 2013). Ciò implica la partecipazione di tale organismo – quale soggetto referente del Governo italiano – nell'ambito dei processi di recepimento e implementazione delle norme europee elaborate dalle competenti organizzazioni europee come il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

Com'è noto, infatti, oggetto del precitato Regolamento è espressamente la disciplina delle modalità di cooperazione «*tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione*», nonché – *inter alia* – «*l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione*» e «*la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea*» (così l'art. 1).

L'UNI, pertanto, è l'ente istituzionalmente deputato a favorire la diffusione in Italia delle specifiche tecniche «armonizzate», destinate a essere applicate in modo tendenzialmente uniforme all'interno dello spazio giuridico dell'Unione. Ciò in quanto, nei casi in cui le norme tecniche nazionali sono adottate autonomamente da organismi nazionali di normazione, è sempre possibile «*che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno*», rendendo necessario – per garantire l'efficacia della normazione in ambito europeo – «*mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione*», fino al punto di prevedere «*il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea*» (così il 14° considerando del Regolamento).

Si rammenta, a tale proposito, che rilevano tra le opportunità di sviluppo del ruolo giuridico della normazione in Italia:

1. la funzione di presidio normativo di carattere istituzionale che:
 - proceda alla verificazione ed al controllo delle norme esistenti, cogenti da un lato e convenzionali e pattizie dall'altro, al fine di procedere alla loro eventuale integrazione;
 - solleciti l'attuazione della normazione integrata in settori carenti;
 - proponga l'eventuale conversione delle norme volontarie nazionali, comunitarie ed internazionali, in norme cogenti laddove se ne ravvisi l'utilità per la specificità degli ambiti e dei contenuti trattati;
2. la funzione di fornire al Parlamento o al Governo, nonché alle Regioni ed agli altri Enti Locali, specifico supporto tecnico-normativo:

- nella predisposizione di provvedimenti legislativi statali aventi contenuti di normazione;
- nella predisposizione delle leggi di recepimento delle Direttive europee nella parte in cui le stesse abbiano ad oggetto contenuti tecnici;
- nell'implementazione di progetti di concerto con i Ministeri di competenza e, in specie, il Ministero dello Sviluppo Economico (per la strategia industriale del Paese), il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio (per il coordinamento della presenza italiana in Europa) ed il Ministero per gli Affari Regionali (per il coordinamento della normazione volontaria nazionale nelle attività regionali);

3. la funzione di ambasciatore in Europa e nel Mondo, quale interlocutore privilegiato per la formazione di un sistema integrato di regole, cogenti e volontarie, per:
 - l'incremento della crescita e dello sviluppo dell'impresa italiana nei mercati globali, evidenziando gli strumenti più efficaci per recuperare un ruolo di preminenza nell'attività di normazione;
 - la promozione della diffusione del sistema impresa italiano e contenere l'influenza degli altri Stati partecipanti all'UE ed alla WTO.

Proprio in conformità a tale impianto organizzativo, appare utile osservare che l'indicazione fornita dal Regolamento n. 1025/2012 potrebbe consentire una drastica semplificazione della procedura di approvazione delle norme tecniche – a livello nazionale – in tutti i settori in cui sia necessario provvedervi nel rispetto di precisi limiti temporali, superando così l'attuale situazione di frammentazione che caratterizza il panorama normativo interno proprio nel settore della normazione tecnica.

D'altro canto, non può omettersi di rilevare che l'attribuzione all'UNI della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» riconosciuto da una fonte normativa *extra-ordinem* di rango superiore

a quello legislativo (vale a dire un Regolamento dell'UE) determina la disapplicazione immediata di tutte le previsioni di legge o sub-legislative interne incompatibili con tale riconoscimento. In estrema sintesi, ciò significa che il né legislatore nazionale, né l'esecutivo, potrebbero indicare, all'interno di singoli atti interni, un organismo diverso dall'UNI quale soggetto deputato a partecipare ai processi di formazione delle specifiche tecniche elaborate a livello europeo, a meno di comunicare formalmente alla Commissione la sostituzione dell'UNI con altro ente in qualità di «*organismo nazionale di normazione*».

In tale contesto, è appena il caso di ricordare che l'UNI ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano la normativa tecnica sulla progettazione strutturale elaborata dal CEN e inclusa nei cd. *Eurocodici*. Si tratta di specifiche tecniche che consentono ai professionisti interessati di fare riferimento a criteri di calcolo comuni utilizzabili anche all'estero e, pertanto, estremamente utili ai fini del superamento dei segnalati «*ostacoli tecnici sul mercato interno*» che possono sorgere dall'applicazione di norme nazionali.

In quest'ottica, appare senz'altro opportuno, a fini di trasparenza e semplificazione, che il legislatore promuova il ruolo dell'UNI nell'ambito dell'ordinamento nazionale, attraverso un apposito intervento normativo volto a delinearne le competenze con adeguata chiarezza e precisione, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di funzioni rispetto all'attività di altri organismi tecnico-consultivi pubblici e privati, inclusa l'attribuzione, attraverso le Commissioni Tecniche operanti nel settore delle costruzioni, delle funzioni di definizione e aggiornamento della pertinente normativa tecnica.

In ultima analisi, deve ritenersi certamente auspicabile che, in piena continuità con le competenze sopra descritte, nonché in considerazione dell'attività istituzionale già svolta dall'UNI e dell'incontestabile esigenza di semplificazione e accelerazione dei processi di elaborazione delle specifiche tecniche oggetto di normazione volontaria, l'organismo in parola risulti il diretto e unico

affidatario della competenza in materia di aggiornamento delle norme tecniche.

"In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni, nel quale sono attribuite all'UNI le competenze corrispondenti attualmente riservate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

Testo normativo

In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA

MODIFICHE AL DPR 380/2001

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Indice

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 2

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:	*1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:*
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	*a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ~~e le superfici delle singole unità immobiliari~~ e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;	*b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,* ***modificare le superfici e il numero delle singole unità immobiliari,*** *nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;	*c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi ~~dell'edificio~~, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	*d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi* ***della costruzione****, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,* ***anche ai fini dell'adeguamento o miglioramento sismico****.*
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*	*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,* ***al risparmio energetico, agli aumenti di volumetria previsti*** **dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 di cui al DL 13 maggio 2011 n. 70** ***e dalle relative legislazioni regionali,*** *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

Norma vigente	**Proposta di modifica**

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 23 DPR 380/2001	**Art. 23 DPR 380/2001**
1-ter. *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ~~Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo~~* 17, comma 2*~~, della~~* legge 23 agosto 1988, n. 400*~~, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo~~* 8 *~~del~~* decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*~~, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.~~*	***1-ter.*** *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione Comunale.* ***La trasmissione in via telematica, presso lo Sportello Unico del Comune, della documentazione prevista dal presente DPR, con le modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i., costituisce formale istanza di presentazione.***
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.	6. *Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine* ***perentorio*** *indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.*

Norma vigente	Proposta di modifica
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.	*7. Ultimato l'intervento, il progettista,* ***o il direttore dei lavori*** *o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.*

Testo vigente	***Proposta di modifica***
Art. 25, comma 5 bis DPR 380/2001	***Art. 25, comma 1 e 5 bis DPR 380/2001***
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, ~~è tenuto~~ a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:	*1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3* ***e il Direttore dei Lavori, sono tenuti*** *a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:*
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;	*a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;	*b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;*
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.	*c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.*
5-bis. *Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*	***5-bis.*** *Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*

Testo vigente	Proposta di modifica
abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.	*abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.* ***In tale caso, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata.***
Art. 62 DPR 380/2001 *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.*	***Art. 62 DPR 380/2001*** *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato,* ***o altro materiale strutturale****, e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione* ***ovvero da una relazione asseverata di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo****, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto,* ***depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 70 DPR 380/2001 *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*	***Art. 70 DPR 380/2001*** *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato,* ***ovvero non sia stato attestato da tecnico abilitato ed inscritto nel relativo albo,*** *che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo,* ***attraverso dichiarazione asseverata e depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 89 DPR 380/2001 *1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente*	***Art. 89 DPR 380/2001*** - *invariato*

Testo vigente	*Proposta di modifica*
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. *2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.* *3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso ~~negativo~~.*	- *invariato* - *In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso* ***positivo nel caso in cui gli strumenti urbanistici di cui al comma 1, sia corredata da una relazione tecnica asseverata resa da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo , che attesti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1.***
Art. 90 DPR 380/2001 ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.*	***Art. 90 DPR 380/2001*** ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.* ***2 bis. Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi,***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	che verifichino l'idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione. Lo sportello unico, comunica anche in via telematica all'istante l'intervenuto decorso del termine.
Art. 93 *DPR 380/2001* **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da ~~un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo~~, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ~~ed accompagnato da una~~ relazione tecnica, ~~dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture~~.	Art. 93 *DPR 380/2001* **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico **del comune di competenza**, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da **tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi**, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, **corredato dagli elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica **e dagli altri elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 4. **Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell'art.3, al progetto devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione sulla fondazione,** nella quale devono essere

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
4. ~~Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione~~, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.	5. **La relazione geologica** e, **quando prevista**, la relazione sulla fondazione devono essere **infine** corredate dai grafici, **dalle stratigrafie delle indagini geognostiche e dai certificati delle prove geotecniche di laboratorio, nonché da ogni altra documentazione atta a supportare le scelte progettuali**.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, ~~in quanto necessari~~.	**5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art.3.**
...	...
omissis	omissis
...	...
	Dopo il comma 7 aggiungere il nuovo comma 8:
	8. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
	Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.
	Il progettista dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. ***Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico redatto ai sensi del presente DPR.*** ***Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato*** ***Ad ogni intervento di miglioramento sismico saranno traferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.***
Art. 94 DPR 380/2001 *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*	***Art. 94 DPR 380/2001*** *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.* ***Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali asseverati, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, che verifichino l'idoneità della struttura a supportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione.***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 104 DPR 380/2001	***Art. 104 DPR 380/2001***
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.	*1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione,* ***corredata degli elaborati progettuali asseverati predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, con i quali si attesti la conformità e l'idoneità della struttura ai sensi di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo ovvero che individui le modifiche ed gli interventi a tal fine necessari.***